



GRUPPO
IntesaSanpaolo

FisacInform@

Riprende la “detassazione” al 10% con lo stipendio di marzo: indicazioni per i nuovi assunti

Nel corso dell'incontro del 9 marzo è stato sottoscritto anche un accordo tecnico per l'applicazione del regime di detassazione, con imposta sostitutiva del 10% per le erogazioni riconducibili a incrementi di produttività, come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14/2/2011.

Pertanto, ai lavoratori che hanno percepito nel 2010 un reddito da lavoro dipendente (rilevabile dal CUD) fino a € 40.000 lordi, verrà applicata l'imposta sostitutiva del 10% per le erogazioni effettuate nel corso del 2011 riconducibili alle voci retributive correlate a incrementi di produttività (VAP – anche sotto forma di una tantum per i Tempi Determinati-, straordinario, indennità di turno, indennità di reperibilità ed intervento, compenso per le prestazioni svolte nei giorni festivi, compenso turno mercato ittico Carive), fino a un limite complessivo di € 6.000 annui.

Con lo stipendio di marzo riprenderà quindi l'applicazione della detassazione, sospesa nello stipendio di febbraio.

Per i colleghi assunti nel corso del 2010, nonché nel 2011, che l'anno scorso hanno percepito un reddito complessivo lordo inferiore ai 40.000 euro, devono effettuare specifica richiesta per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%. Infatti, in questo caso, l'Azienda non è in grado di applicare automaticamente l'aliquota agevolata perché non può sapere se, durante l'anno scorso, il collega ha avuto altri redditi da lavoro tali da superare il limite di € 40.000.

Per vedersi riconosciuta la tassazione agevolata al 10%, questi colleghi possono – senza dover aspettare la dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo – presentare apposita richiesta scritta all'Amministrazione del Personale ([click qui per il fac-simile allegato](#)).

Milano, 14 marzo 2011

Delegazione trattante FISAC-CGIL